

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA DOTAZIONE DI ATTREZZATURE SPORTIVE E RICREATIVE

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 37 della L.R. 09.03.1988 n. 10 "Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti Locali" e dell'art. 12 della Legge 07.08.1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", le modalità di concessione dei contributi finalizzati all'acquisto di attrezzature, di interesse locale o comunque subprovinciale, relative ad impianti sportivi e ricreativi.

Art. 2

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare del contributo i seguenti soggetti: Comuni, singoli o associati, Enti ed Istituzioni pubbliche e private, società ed associazioni sportive e ricreative, regolarmente costituite e non aventi finalità di lucro, Pro Loco e Consorzi fra le Pro Loco.

Art. 3

Concessione dei contributi

1. Le domande di concessione dei contributi di cui al presente regolamento devono pervenire all'Amministrazione provinciale entro il 31 gennaio di ciascun anno corredate di:
 - a) Atto costitutivo e Statuto, esclusivamente nel caso in cui non siano già in possesso dell'Amministrazione Provinciale o eventuale versione aggiornata, qualora siano state apportate delle variazioni,
 - b) solo per gli Enti Pubblici: atto formale dell'organo deliberante che autorizza l'inoltro della domanda,
 - c) relazione illustrativa sulla destinazione che si intende dare alle attrezzature in riferimento all'attività svolta dall'associazione,
 - d) preventivo di spesa.
2. Qualora le domande siano inviate a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del termine, fa fede il timbro postale, purché la raccomandata pervenga entro i quindici giorni successivi alla data della scadenza del termine. In caso di recapito a mano, o tramite corriere, il rispetto della data di scadenza è comprovato dal timbro di accettazione del protocollo dell'Amministrazione provinciale.
3. Le domande che pervengono oltre il termine di cui al comma 1 non sono prese in considerazione.
4. In caso di documentazione incompleta la richiesta di integrazioni verrà effettuata unitamente alla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo. Il termine del procedimento resta sospeso fino alla presentazione degli atti integrativi richiesti. Qualora questi non pervengano entro 30 giorni dalla richiesta, il procedimento si conclude negativamente.

Art. 4

Tipologie di intervento ammesse a contributo

1. Sono ammesse a contributo le domande relative all'acquisto di attrezzature che siano strettamente attinenti ed essenziali alla pratica delle discipline sportive o per la realizzazione di attività ricreative, quali a titolo esemplificativo:
 - a) attrezzature sportive: palloni, reti, canestri, bersagli, ostacoli, birilli, tappeti, tatami, biciclette e componenti delle stesse, pattini, ecc,
 - b) materiale sanitario: borse pronto soccorso, medicinali, ecc,

- c) attrezzature da collocare in spazi chiusi o aperti attinenti all'attività dell'associazione: panche, tavoli, sedie, scrivanie, armadi, gazebi, cassette in legno, tribune, padiglioni, ombrelloni, giochi, librerie, schedari, ecc,
 - d) attrezzature informatiche: computer, monitor, tastiera, mouse, scanner, casse audio, stampante, fax, lavagna luminosa, fotocopiatrice, proiettore, ecc,
 - e) attrezzature per cucina: friggitrice, piastre, contenitori alimentari, mestoli, forchettoni, coltelli, pentole, padelle, vassoi, ecc,
 - f) elettrodomestici: frigorifero, congelatore, aspirapolvere, lavatrice, idropulitrice, asciugatrice, microonde, fornello a gas, ecc,
 - g) cellulare,
 - h) mezzi di trasporto: furgone, pulmino, aeromobile, imbarcazioni, ecc,
 - i) attrezzature per la fornitura di energia: caldaia, generatore elettrico, stufe, termosifoni, ecc
2. Non è ammessa a contributo la seguente attrezzatura:
- a) divise, borse, scarpe da gioco e simili,
 - b) impianti: impianto audio, impianto di riscaldamento, ecc,
 - c) attrezzature non direttamente collegate allo svolgimento dell'attività.
3. La semplice presentazione della domanda non dà diritto all'ottenimento degli incentivi, pure in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti.
4. Le Commissioni provinciali sono composte come di seguito indicato:

Commissione Provinciale per le attività sportive agonistiche

- a) il Presidente della Provincia di Pordenone;
- b) l'Assessore Provinciale allo Sport e Attività ricreative;
- c) il Presidente del CONI Provinciale o suo delegato;
- d) il dirigente del Servizio provinciale competente;
- e) il direttore del Servizio regionale delle Attività sportive e ricreative parteciperà su invito.

Commissione Provinciale per le attività sportive promozionali

- a) il Presidente della Provincia di Pordenone;
- b) l'Assessore Provinciale allo Sport e Attività ricreative;
- c) il Presidente del CONI Provinciale o suo delegato;
- d) il Presidente, o suo delegato, dei seguenti Enti di promozione sportiva – Comitati provinciali: Libertas, U.I.P.S. (Unione Italiana Sport per Tutti), C.S.I. (Centro Sportivo Italiano), A.S.I. (Alleanza Sportiva Italiana);
- e) il dirigente del Servizio provinciale competente;
- f) il direttore del Servizio regionale delle Attività sportive e ricreative parteciperà su invito.

Commissione Provinciale per le attività socio-culturali-ricreative

- a) il Presidente della Provincia di Pordenone;
- b) l'Assessore Provinciale alla Cultura;

- c) l'Assessore Provinciale allo Sport e Attività ricreative;
- d) il dirigente del Servizio provinciale competente;
- e) il Rappresentante provinciale dell'USCI;
- f) il Rappresentante provinciale dell'ANBIMA
- g) il Direttore del Servizio Regionale alle Attività sportive e ricreative parteciperà su invito.

Commissione Provinciale per le Pro Loco

- a) il Presidente della Provincia di Pordenone;
- b) l'Assessore Provinciale alle Pro Loco;
- c) il Presidente dell'Associazione fra le Pro Loco del Friuli Venezia Giulia;
- d) il dirigente del Servizio provinciale competente.

Art. 5

Erogazione e rendicontazione del contributo

1. Si provvede all'erogazione del contributo su presentazione, a titolo di rendiconto, di una o più fatture in originale, debitamente quietanzate, relative all'anno di concessione del contributo.
2. La presentazione delle fatture dovrà avvenire entro il termine del 31 marzo dell'anno successivo a quello di concessione del contributo.
3. Nella spesa ammissibile a contributo viene compreso l'onere che il beneficiario si assume, a titolo di rivalsa, in dipendenza dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.
4. Il contributo non può superare l'80% della spesa sostenuta.

Art. 6

Devoluzione del contributo

1. I beneficiari possono, con richiesta motivata, chiedere la devoluzione del contributo a fronte di altra attrezzatura attinente all'attività.

Art. 7

Revoca del contributo

1. Il contributo verrà revocato qualora:
 - a) il beneficiario non abbia provveduto a presentare le fatture di acquisto entro il mese di marzo dell'anno successivo alla concessione del contributo,
 - b) il beneficiario non abbia provveduto ad acquistare attrezzature attinenti all'attività nel corso dell'anno di concessione del contributo.

Art. 8

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.